

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1404

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO CAOTORTA, LA ROCCA, PICCINELLI,
LUSSIGNOLI, BOCCHI, SARTI**

Presentata il 28 aprile 1977

Tablelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inquadramento tabellare delle qualifiche del personale di ferrovie, tranvie, autolinee, linee di navigazione interna lagunare, funivie e funicolari, esercite da aziende municipalizzate o consortili di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 oppure dall'industria privata, è disciplinato dalla legge 6 agosto 1954, n. 858.

Al momento dell'emanazione, con detta legge si era inteso realizzare un ordinamento delle qualifiche, in relazione alle mansioni esercitate, da valere sul piano nazionale, nella considerazione che il personale delle diverse aziende fruiva già di un comune trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale.

Pertanto, si era voluto eliminare le difformità di situazioni esistenti fra le varie aziende del settore che di fatto avevano stabilito tabelle di inquadramento dei propri dipendenti, in forma autonoma e differenziata.

Peraltro l'ordinamento in vigore deve considerarsi superato tenendo conto della evoluzione tecnologica verificatasi nelle aziende, delle profonde trasformazioni dei servizi e della modificazione della professionalità del personale.

In questi anni molte aziende hanno trasformato gli impianti, in particolare attuando esercizi di autolinee in sostituzione di ferrovie, filovie o tranvie intercomunali; mentre in altri casi l'espansione del pubblico trasporto ha richiesto l'effettuazione di servizi integrativi di quelli primari ad impianto fisso. Ne è conseguita una più stretta connessione, tecnica ed organizzativa, fra i diversi sistemi di esercizio del trasporto pubblico e quindi è emersa la necessità di evitare la differenziazione prevista dalla legge 6 agosto 1954, n. 858 con le tabelle, allegato A), relative al personale di ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario, e allegato B), relative al personale di autofilotranvie urbane ed extraurbane di carattere urbano.

Tali profonde trasformazioni hanno indotto a riesaminare il quadro generale di questo ordinamento, allo scopo di realizzare inquadramenti rispondenti ad una moderna ed efficiente organizzazione delle aziende del settore, basati sul contenuto professionale delle diverse mansioni.

A tal fine è stata prevista, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dell'accordo nazionale 22 giugno 1973, stipulato tra le aziende ed i sindacati dei lavoratori, la ri-

duzione delle attuali 14 classi di qualifica a 10 livelli.

Lo studio di questa nuova sistemazione è stato effettuato da una commissione istituita con decreto ministeriale 28 novembre 1974 composta dalle parti con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti, dell'interno e del tesoro, che è pervenuta alla elaborazione di un testo sottoscritto dalle parti il 10 luglio 1976.

In esso sono contenute le seguenti conclusioni:

a) compilazione di una tabella nazionale unica per i settori delle ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane a carattere urbano, autoservizi extraurbani, nonché di altre distinte tabelle per i settori della navigazione interna lagunare, navigazione interna lacuale, funivie portuali, funicolari terrestri ed aeree;

b) distinzione delle aziende in tipi secondo la dimensione;

c) formulazione di note esplicative per l'inquadramento del personale sia ai fini della prima applicazione, sia per quelle successive;

d) indicazione di principi e criteri generali per la formulazione di regolamenti aziendali per promozioni, previsti dall'articolo 15 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

e) individuazione dei criteri per l'assegnazione delle competenze accessorie in dipendenza dei nuovi valori minimi retributivi spettanti;

f) formulazione di una clausola generale per gli assorbimenti dei trattamenti economici erogati in difformità dalla precedente disciplina.

Passando all'esame degli articoli si osserva quanto segue.

L'articolo 1 indica il campo di applicazione della legge e stabilisce in materia una riserva legislativa che preclude alle aziende l'adozione di qualifiche difformi da quelle stabilite dal provvedimento.

L'articolo 2 prevede la totale abrogazione della legge 6 agosto 1954, n. 858 e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 3 stabilisce un inquadramento unico nell'ambito di ciascuna tabella.

L'articolo 4 sancisce la distinzione delle aziende, in base alle dimensioni, semplificando la procedura di assegnazione al tipo di azienda che era previsto dalla legge 6 agosto 1954, n. 858.

L'articolo 5 indica i livelli massimi di inquadramento adottabili secondo la classificazione delle aziende, di cui al precedente articolo 4, limitando nelle aziende di minori dimensioni l'attribuzione di qualifiche di classi elevate, per evitare il riferimento a mansioni non rese necessarie dalle limitate esigenze funzionali.

L'articolo 6 stabilisce la procedura per la formazione della tabella aziendale delle qualifiche da adottare nell'ambito di quella nazionale.

Gli articoli 7 e 8 prescrivono l'obbligo di comunicare al personale oltre il livello di inquadramento, anche le principali mansioni assegnate e fissano la procedura per l'attribuzione delle qualifiche.

L'articolo 9 stabilisce i criteri generali per la formulazione dei regolamenti aziendali promozioni e avanzamenti, che necessariamente debbono essere adeguati ai nuovi inquadramenti.

Gli articoli 10 e 11, relativi agli assorbimenti di condizioni di miglior favore, determinate da trattamenti aziendali eccedenti le retribuzioni minime riferite alle qualifiche previste dalla abrogata legge 6 agosto 1954, n. 858 e relativi alle attribuzioni di competenze accessorie, regolano gli aspetti economici nell'ambito dei nuovi inquadramenti tabellari allo scopo di evitare controversie in sede locale e, nello stesso tempo, dare inizio ad un'azione auspicata dalle associazioni delle aziende e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori tendente ad un'equiparazione di trattamento economico di tutto il personale del settore.

Onorevoli Colleghi, sono passati molti mesi dalla firma dell'accordo sindacale, ma le aziende non possono applicare le nuove tabelle finché queste non sono approvate per legge, né il Governo ha ancora presentato il disegno di legge relativo. Da questo stato di cose deriva un grave disagio tra i lavoratori, con agitazioni dannose per lo svolgimento del servizio pubblico, per cui si raccomanda l'urgenza nell'approvazione di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Campo di applicazione).

La presente legge si applica al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, soggetto alla disciplina del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni.

Al predetto personale possono essere assegnate soltanto qualifiche previste dalle allegate tabelle, secondo le note esplicative ed i criteri stabiliti dalle stesse.

ART. 2.

(Abrogazione di norme).

Sono abrogate le norme di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali norme sono integralmente sostituite da quelle contenute nella presente legge e nelle allegate tabelle delle qualifiche e relative note esplicative.

Le norme regolamentari e le clausole contrattuali in contrasto con la presente legge sono nulle di diritto.

ART. 3.

(Inquadramento unico del personale).

Il personale, di cui all'articolo 1, è inquadrato in una classificazione unica nell'ambito di ciascuna tabella.

ART. 4.

(Tipi di aziende).

Agli effetti dell'assegnazione delle qualifiche, le aziende si distinguono in tipi diversi.

Per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofiloltranvie urbane ed extraurbane, servizi di

navigazione interna lagunare, la distinzione in tipi avviene nel modo seguente:

aziende di tipo *A*, aventi più di 800 agenti;

aziende di tipo *B*, aventi da 101 a non più di 800 agenti;

aziende di tipo *C*, aventi non più di 100 agenti.

Per le aziende esercenti servizi di navigazione interna lacuale la distinzione in tipi avviene nel modo seguente:

aziende di tipo *A*, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 8000;

aziende di tipo *B*, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva superiore a tonnellate 1000;

aziende di tipo *C*, aventi un naviglio con stazza lorda complessiva fino a tonnellate 1.000.

Non si distinguono in tipi le aziende esercenti funicolari aeree e terrestri e quelle esercenti funivie portuali.

Si provvede alla distinzione delle aziende nei tipi di cui al primo e secondo comma, considerando il numero complessivo del personale di ruolo dipendente o il tonnellaggio del naviglio alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, al primo gennaio di ciascun anno.

Le aziende provvedono alla propria assegnazione ad uno dei tipi, di cui al presente articolo, in conformità dei criteri nel medesimo articolo indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Di tale assegnazione l'azienda, entro i successivi 15 giorni, dà comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale che, entro 30 giorni, potrà presentare le proprie eventuali contestazioni scritte.

Trascorso tale termine ed in mancanza di contestazioni, l'assegnazione diviene definitiva.

In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi 60 giorni, l'azienda provvederà a darne comunicazione all'ente competente: Regione o Ministero dei trasporti che stabilirà l'assegnazione sentita l'azienda e la rappresentanza sindacale aziendale.

ART. 5.

(Livelli massimi adottabili).

I livelli di inquadramento massimi adottabili sono i seguenti:

a) per le aziende esercenti ferrovie, tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane, servizi di navigazione interna lagunare e lacuale:

livello 1 per le aziende di tipo A;

livello 2 per le aziende di tipo B;

livello 3 per le aziende di tipo C;

b) per le aziende esercenti funicolari terrestri ed aree:

livello 3;

c) per le aziende esercenti funivie portuali:

livello 2.

Le qualifiche degli altri livelli che, dalle allegate tabelle siano riservate ad un determinato tipo di azienda (A o B o C) possono essere adottate solo nelle aziende del tipo per il quale siano previste tali qualifiche.

ART. 6.

(Formazione della tabella aziendale delle qualifiche).

L'azienda provvede alla formazione della propria tabella delle qualifiche adottando esclusivamente quelle previste dalla tabella nazionale, in conformità al tipo di cui al precedente articolo 4, con riferimento alle qualifiche in atto nell'azienda stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 60 giorni dalla data di assegnazione al tipo di cui al precedente articolo 4, l'azienda comunica alla rappresentanza sindacale aziendale la propria tabella delle qualifiche. Entro i successivi 30 giorni la rappresentanza sindacale aziendale potrà presentare le proprie eventuali osservazioni scritte.

Trascorso tale termine ed in mancanza di osservazioni, la tabella diviene definitiva.

In caso di contestazioni, le parti deferiranno le questioni controverse alle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali, rap-

presentate nella commissione per la ristrutturazione della tabella del personale autoferrotranviario e internavigatore di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1974.

ART. 7.

(Attribuzioni delle qualifiche).

Entro 30 giorni dalla data in cui la tabella nazionale sia divenuta esecutiva, la azienda comunica al personale la qualifica a ciascuno attribuita.

Entro i successivi 30 giorni, l'azienda pubblica mediante ordine di servizio la tabella delle qualifiche attribuite a tutto il personale dall'azienda stessa.

Resta salva la facoltà degli interessati di adire l'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

ART. 8.

(Mansioni).

Le qualifiche attribuite al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite a norma dell'abrogata legge 6 agosto 1954, n. 858 e successive modifiche e integrazioni.

Le qualifiche attribuite al personale delle aziende esercenti servizi di navigazione interna lagunare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite in applicazione delle intese raggiunte tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle aziende il 19 novembre 1957 presso il Ministero dei trasporti.

Al momento dell'assunzione e comunque in caso di mutamento di qualifica le aziende comunicano al personale, oltre al livello di inquadramento, le principali mansioni riferite alla qualifica assegnata.

ART. 9.

(Principi per la formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni).

Fermo restando quanto disposto dalle note esplicative alle tabelle di inquadramento, i regolamenti aziendali per gli avan-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zamenti e le promozioni, in atto al momento di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno successivamente stabiliti, previsti dall'articolo 15 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 devono uniformarsi ai seguenti principi e criteri generali:

anzianità congiunta al non demerito;

merito comparativo congiunto all'anzianità;

concorso o prova selettiva e/o attitudinale.

In ogni caso, si procederà mediante concorso o prova selettiva e/o attitudinale per l'accesso a qualifica di livello superiore o di pari livello che comporti un mutamento sostanziale di mansioni, nonché in tutti i casi nei quali il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate tabelle e comunque anche in sede di prima applicazione, per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per l'accesso anche al livello 2.

Parimenti dovranno essere effettuati concorsi, prove selettive e/o attitudinali per l'accesso a qualifiche di pari livello o di livello superiore che comportino per il personale viaggiante mansioni di graduato e per il personale operaio compiti e responsabilità di comando di uomini.

ART. 10.

(Assorbimenti).

I miglioramenti economici, derivanti dalle allegate tabelle delle qualifiche, assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti aziendali eccedenti le retribuzioni minime conglobate, riferiti ai valori delle singole qualifiche previste dalla abrogata legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modificazioni, consistenti nell'attribuzione di retribuzioni corrispondenti a classi superiori rispetto al livello di qualifica rivestita, ivi comprese le differenze di retribuzione anche in quota, i compensi e le indennità di qualifica assegnate in riconoscimento di un superiore livello, nonché tutti gli assegni « *ad personam* » con qualsiasi modalità attribuiti aziendali in sede di applicazione della stessa legge n. 858.

Le eventuali eccedenze, risultanti dopo aver operato tali assorbimenti, sono mantenute « *ad personam* ».

ART. 11.

(*Attribuzioni competenze accessorie*).

Ai fini dell'attribuzione delle competenze accessorie espresse in misura percentuale sono adottati i seguenti criteri:

a) qualora competenze accessorie siano attribuite in entità percentuale uguale per tutti gli agenti o per gli agenti appartenenti ad una stessa carriera le percentuali restano immutate;

b) qualora competenze accessorie siano attribuite in entità percentuale differenziata, alla nuova qualifica risultante dalla unificazione di più qualifiche previste dall'abrogata legge 6 agosto 1954, n. 858 e successive modifiche ed integrazioni, è attribuita la percentuale minima tra quelle previste per le qualifiche unificate appartenenti ad una stessa carriera;

c) qualora una qualifica già prevista dalla legge citata alla precedente lettera b) venga inquadrata in un livello che, nel ruolo di appartenenza, non contempli qualifiche cui siano attribuite competenze accessorie percentualizzate, viene assegnata la entità percentuale risultante dal rapporto tra il valore della competenza accessoria già attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per il nuovo livello;

d) qualora competenze accessorie siano riconosciute a tutto o a parte del personale in entità percentuale riferita alla retribuzione corrispondente ad una qualifica o classe prevista dalla predetta legge n. 858, viene assegnata l'entità percentuale risultante dal rapporto tra il valore della competenza accessoria già attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per la stessa qualifica nel nuovo livello di inquadramento.

**TABELLA DELLE QUALIFICHE
DEL PERSONALE DELLE AUTOFERROTRANVIE**

PAGINA BIANCA

LIVELLO 10°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Guardiano giorno e notte Custode Guarda sala Guarda merci	GUARDIANO
Usciere di 2ª classe Usciere (F) Inserviente Fattorino d'ufficio	COMMESSO
Guardia titolare di fermata	GUARDIA TITOLARE DI FERMATA
Cantoniere (1)	CANTONIERE (1)
Manovale addetto qualsiasi servizio Manovale Pulitore Untore Raschino Deviatore (U) Accenditore	MANOVALE
<hr/> (1) Con anzianità di un anno nella qualifica passa al livello 9 assumendo la qualifica di cantoniere armatore.	<hr/> (1) Con anzianità di un anno nella qualifica passa al livello 9 assumendo la qualifica di cantoniere armatore.

Nota:

Le qualifiche di « guardabarriera » e « guardia di fermata (donna) », di cui al livello 77-sub dell'allegato A) alla legge n. 858, restano confermate come extra tabelle.

LIVELLO 9°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Dattilografo 2 ^a classe Dattilografo Dattilografo scelto	DATTILOGRAFO
Telefonista (2)	CENTRALINISTA TELEFONICO (2)
Portiere	PORTIERE
Usciere (U) Usciere capo (F)	USCIERE
Bigliettaio Bigliettaio scelto (3) Conduttore principale tranvia	BIGLIETTAIO
Conduttore (4) Frenatore (4)	CONDUTTORE-FRENATORE (4)
Fuochista viaggiante (5) Fuochista di notte	FUOCHISTA VIAGGIANTE (5)

(1) Con anzianità di un anno nella qualifica passa al livello 9 assumendo la qualifica di cantoniere armatore.

(2) Viene inquadrato al livello 9 se addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne ed al livello 8 se addetto al centralino con oltre 5 linee esterne.

(3) Sono assegnati *ad personam* al livello 8, fino ad esaurimento, quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella.

(4) Con anzianità nella qualifica sino a 3 anni.

(5) Qualifica comune anche a TS e TE.

(2) Viene inquadrato al livello 9 se addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne ed al livello 8 se addetto al centralino con oltre 5 linee esterne.

(4) Con anzianità nella qualifica sino a 3 anni.

(5) Qualifica comune anche a TS e TE.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno di stazione	IMPIEGATO DI STAZIONE (6)
Capo fermata 3 ^a classe	ADDETTO FERMATA
Manovratore	MANOVRATORE-DEVIATORE (7)
Manovratore scelto	
Deviatore	
Deviatore scelto	
Manovale addetto prevalentemente alle manovre e scambi	CANTONIERE ARMATORE
Armatore binari	
Cantoniere (1)	
Cantoniere scelto	
Capo cantoniere (8)	OPERAIO COMUNE
Manovale specializzato	
Operaio 3 ^a classe (9)	
Operaio 3 ^a classe I.E.S. e L.A. (9)	
Operaio fabbricati	
Operaio scelto fabbricati	
Tirafili L.A. e di contatto	CAPO SQUADRA MANOVALI
Capo squadra manovali	
Sorvegliante pulitori	
<p>(8) Senza comando di uomini. (9) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.</p>	<p>(6) Dopo 6 mesi nella qualifica sarà sottoposto a esame di abilitazione al movimento e/o gestioni. Se idoneo sarà promosso sottocapo. (7) Può svolgere anche mansioni diverse negli impianti con limitato impegno di manovre e scambi.</p>

LIVELLO 8°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno d'ordine Stenodattilografo Segretario 3ª classe (10) Disegnatore 2ª classe (10) Assistente tecnico 3ª classe (10)	IMPIEGATO COMUNE
Usciere capo (U)	CAPOUSCIERI (A/B)
	ADDETTO A PERF. E VERIFICA C.E.C.
Telefonista (2)	CENTRALINISTA TELEFONICO (2)
Capotreno tranvia	CAPOTRENO TRANVIA
Collettore incassi	COLLETTORE INCASSI
Conduttore (11) Frenatore (11)	CONDUTTORE-FRENATORE (11)
Fuochista autorizzato (12)	FUOCHISTA AUTORIZZATO (12)

(2) Viene inquadrato al livello 9 se addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne ed al livello 8 se addetto al centralino con oltre 5 linee esterne.

(10) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se sprovvisti di diploma di scuola media superiore o se non abbiano superato prova specifica.

(11) Con anzianità nella qualifica di oltre 3 anni.

(12) Inquadrato macchinista ferrovia dopo conseguimento relativa abilitazione da almeno 3 anni e svolgimento prevalente mansione macchinista per 2 anni consecutivi nell'ultimo triennio. Qualifica comune anche a TS e TE.

(2) Viene inquadrato al livello 9 se addetto normalmente al centralino telefonico sino a 5 linee esterne ed al livello 8 se addetto al centralino con oltre 5 linee esterne.

(11) Con anzianità nella qualifica di oltre 3 anni.

(12) Inquadrato macchinista ferrovia dopo conseguimento relativa abilitazione da almeno 3 anni e svolgimento prevalente mansione macchinista per 2 anni consecutivi nell'ultimo triennio. Qualifica comune anche a TS e TE.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo fermata 2 ^a classe	ADDETTO FERMATA DI 1 ^a (A/B)
Capo fermata 1 ^a classe	
Sotto capo (stazioni e gestioni)	SOTTO CAPO (STAZIONI E GESTIONI)
Verificatore	VERIFICATORE
Autista non di linea	CONDUCENTE
Manovratore di deposito e rimessa	
Capo squadra cantonieri	CAPO SQUADRA CANTONIERI
Capo cantoniere (13)	
Operaio 3 ^a classe (14)	OPERAIO QUALIFICATO
Operaio 3 ^a classe I.E.S. e L.A. (14)	
Operaio 2 ^a classe	
Operaio 2 ^a classe I.E.S. e L.A.	
Operaio 1 ^a classe	
Operaio 1 ^a classe I.E.S. e L.A.	
Armatore scelto addetto agli scambi (U)	CAPO MANOVRATORE (A/B)
	AGENTE DI STAZIONE DI METROPOLITANA (15)
	OPERATORE SCAMBI DI CABINA (A/B)
<p>(13) Se con comando di uomini.</p> <p>(14) Se assunti con capolavoro, ovvero, se provenienti da qualifiche inferiori, abbiano superato capolavoro.</p>	<p>(15) Se svolge anche compiti di intervento relativi all'esercizio del movimento dei passeggeri nell'ambito delle stazioni.</p>

LIVELLO 7°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario 3ª classe (16) Disegnatore 2ª classe (16) Assistente tecnico 3ª classe (16) Segretario 2ª classe Disegnatore Assistente tecnico 2ª classe Contabile cassiere 2ª classe	SEGRETARIO
Esattore	ESATTORE
	CAPO SALA PERF. E VERIF. C.E.C.
	OPERATORE C.E.C.
Autista di linea Guidatore tranviario Guidatore di tranvia Guidatore scelto o filoviario Primo guidatore di tranvie Macchinista di tranvie Primo macchinista di tranvie	CONDUCENTE DI LINEA
Capotreno ferrovia Primo capotreno	CAPOTRENO

(16) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 7 se in possesso di diploma di scuola media superiore o se abbiano superato prova specifica.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
<p>Capolinea</p> <p>Capo verificatore</p> <p>Capo stazione di 3^a classe</p> <p>Gestore di 3^a classe</p> <p>Operaio 1^a classe scelto</p> <p>Operaio provetto (18)</p> <p>Capo operaio 2^a classe (19)</p> <p>Capo squadra operai (19)</p> <p>Capo squadra operai I.E.S. e L.A. (19)</p>	<p>VERIFIC. TITOLI VIAGGIO (17)</p> <p>CAPOLINEA</p> <p>CAPO VERIFICATORE (A)</p> <p>CAPO STAZIONE</p> <p>GESTORE (A/B)</p> <p>OPERAIO SPECIALIZZATO</p> <p>(17) Addetto esclusivamente al controllo dei titoli di viaggio, con il compito anche di far rispettare le norme che disciplinano il comportamento dei viaggiatori, sulle linee automobilistiche e filoviarie urbane ed extraurbane e su quelle tramviarie urbane nelle aziende che adottano prevalentemente il sistema ad agente unico.</p>
<p>(18) Se promossi per anzianità. (19) Senza comando di uomini o se promossi per anzianità.</p>	

LIVELLO 6°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
<p>Macchinista Ferrovie TV, TE, TS Primo macchinista Ferrovie TV, TE, TS</p>	<p>MACCHINISTA FERROVIE</p>
<p>Macchinista di tranvie (20) Primo macchinista di tranvie (20)</p>	<p>MACCHINISTA TRANVIE (20)</p>
<p>Controllore Controllore viaggiante Controllore viaggiante di tranvie</p>	<p>CONTROLLORE MOVIM. E TRAFF. (21)</p>
<p>Operaio provetto (F/U - A/B) (22)</p>	<p>OPERAIO TECNICO (23)</p>
<p>Capo squadra operai (22) Capo squadra operai I.E.S. e L.A. (F - A/B) (22) Capo operaio 2ª classe (22)</p>	<p>CAPO OPERAI</p>
<p>Sorvegliante I.E.S. e L.A. (F - A/B)</p>	<p>SORVEGLIANTE I.E.S. E L.A.</p>
<p>Sorvegliante manutenzione 1ª classe (F - A/B) Sorvegliante manutenzione 2ª classe</p>	<p>SORVEGLIANTE MANUTENZIONE</p>
<p>(20) Se opera su linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario, con sistema di esercizio a dirigenza unica.</p>	<p>(20) Se opera su linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario, con sistema di esercizio a dirigenza unica.</p>
<p>(22) Se promosso previo superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero se promosso per merito comparativo o per sentenza di magistratura.</p>	<p>(21) Svolge anche mansioni di controlleria in vettura, ivi compresa la verifica dei titoli di viaggio.</p>
	<p>(23) Previo superamento di prova di esame tecnico-professionale.</p>

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 5°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario 1 ^a classe Assistente tecnico 1 ^a classe (F - A/B) Cassiere di 2 ^a classe (A/B) Contabile cassiere di 1 ^a classe (UC) Disegnatore scelto (U)	ASSISTENTE
	OPERATORE DI 1 ^a C.E.C.
Controllore viagg. di ferrovie (F - A/B)	CONTROLLORE VIAGG. FERR. (A/B)
Capo stazione 2 ^a classe (F - A/B)	CAPO STAZIONE DI 2 ^a (A/B)
Gestore 2 ^a classe (F - A/B)	GESTORE DI 2 ^a (A/B)
Capo movimento e gestione (F - C)	CAPO MOVIMENTO E GESTIONE (C)
Capo personale viaggiante (F - B)	CAPO PERSONALE VIAGGIANTE (A/B)
Capo movimento 3 ^a classe (U)	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO
Capo controllore (U)	
Capo tecnico 2 ^a classe (F - A/B)	CAPO TECNICO (A/B)
Capo operaio 1 ^a classe (U)	
Capo deposito e officina (F/U - C)	CAPO DEPOSITO E OFFICINA (C)
Capo deposito 2 ^a classe (F - A/B)	CAPO DEPOSITO
Capo deposito 3 ^a classe (U)	

LIVELLO 4°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario principale Assistente tecnico principale (F - A/B) Cassiere di 1ª classe (A - B) (27) Disegnatore principale (U - A)	ASSISTENTE 1ª PROGRAMMATORE C.E.C.
Capo stazione 1ª classe (F - A/B)	CAPO STAZIONE 1ª (A - B)
Gestore 1ª classe (F - A/B)	GESTORE 1ª (A/B)
Ispettore al movimento (U - B) Vice-Ispettore al movimento (U - A) Capo movimento di 2ª classe (U - A/B) Ispettore e Capo movimento (U - C)	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO 1ª
Capo del personale viaggiante (F - A)	CAPO PERSONALE VIAGGIANTE 1ª (A) (24)
Capo tecnico 1ª classe (F - A/B) Capo tecnico 2ª classe (U - A/B) Capo tecnico e deposito di 1ª classe (U - B)	CAPO TECNICO 1ª (A - B)
Capo deposito 1ª classe (F - A/B) Capo deposito 2ª classe (U - A/B)	CAPO DEPOSITO 1ª (A/B)
<hr/> (27) Dopo 3 anni di permanenza nella qualifica hanno diritto a concorrere per il passaggio a primo funzionario per posti disponibili.	<hr/> (24) Nelle aziende con oltre 800 agenti.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 3°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo ufficio Cassiere principale (A)	CAPO UFFICIO
Vice-Ispettore (F - A/B) (26)	PROGRAMMATORE SUPERIORE
Segretario capo (U - A/B) Assistente tecnico (U - A)	PRIMO FUNZIONARIO (A/B) (26)
Capo stazione principale (F - A/B)	PRIMO FUNZIONARIO (A/B)
Ispettore al movimento (U - A) Capo movimento di 1ª classe (U - A) Ispettore e capo movimento (U - B)	CAPO STAZIONE PRINCIPALE (A/B)
Capo tecnico di 1ª classe (U - A)	CAPO MOV. E TRAFF. PRINCIPALE (A/B)
Capo deposito principale (F - A) Capo deposito di 1ª classe (U - A)	CAPO TECNICO PRINCIPALE (A)
<p>(26) È inquadrato capo ufficio se già preposto ad un ufficio; è inquadrato primo funzionario se svolge mansioni di importanza pari a quella di capo ufficio. Qualora il primo funzionario, nelle aziende ferroviarie, sia preposto ad un ufficio, assumerà la qualifica di capo ufficio per cambio di qualifica.</p>	<p>(26) Nelle aziende ferroviarie, qualora sia preposto ad un ufficio, assumerà la qualifica di capo ufficio per cambio di qualifica.</p>

Nota:

All'atto dell'inquadramento, ai fini delle nuove tabelle, per i livelli 1-2-3 si procederà in base agli organici vigenti a detta data, riferiti agli ex gradi 1-2-3-4 delle tabelle allegate alla legge n. 858 del 1954.

LIVELLO 2°

Capo ufficio principale (U) (25)

Ispettore principale (F - A)

Ispettore principale di movimento (U - A)

Capo servizio (F - B)

Ispettore (F - A/B)

Capo ripartizione (U - A)

Vice capo servizio (U - A)

Capo servizio (U - B)

Tesoriere-Cassiere Capo (U - A)

Capo tecnico principale (U)

FUNZIONARIO PRINCIPALE

(25) Fermo restando l'organico delle qualifiche ex E1 ed ex E2, tenuto conto delle modalità pregresse di avanzamento nella qualifica (nel caso di avanzamento per anzianità al livello 3 e nel caso di superamento di prova selettiva o per merito comparativo a livello 2), tenuto fermo il trattamento economico — lire 314.698 — e le mansioni in atto, i capi ufficio principali sono inquadrati a livello di funzionario principale (livello 2).

L'accesso alla mansione professionale del livello 2 è subordinato alle stesse normative previste per gli agenti inquadrati a livello 3.

Nota:

All'atto dell'inquadramento, ai fini delle nuove tabelle, per i livelli 1-2-3 si procederà in base agli organici vigenti a detta data, riferiti agli ex gradi 1-2-3-4 delle tabelle allegate alla legge n. 858 del 1954.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 1°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Ispettore superiore (F - A) Capo servizio aggiunto (F - A) Capo ripartizione principale (U - A) Capo servizio (U - A)	FUNZIONARIO SUPERIORE

Nota:

All'atto dell'inquadramento, ai fini delle nuove tabelle, per i livelli 1-2-3 si procederà in base agli organici vigenti a detta data, riferiti agli ex gradi 1-2-3-4 delle tabelle allegate alla legge n. 858 del 1954.

PAGINA BIANCA

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (LAGUNARE)**

NOTE

a) Per le qualifiche generiche d'ufficio, cantiere, ecc., nonché per le qualifiche di « Verificatore titoli viaggio » e « Collettore » nelle aziende che adottano il sistema di automazione della vendita biglietti, si fa riferimento alla tabella degli autofloferrotranvieri per le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario.

b) Ai fini di una adeguata collocazione della qualifica di Aiuto Motorista al livello 8, le aziende e le organizzazioni sindacali dei lavoratori promuoveranno opportuni incontri con le Autorità marittime competenti onde realizzare la revisione delle tabelle di armamento anche in relazione alla riorganizzazione dei depositi e dei servizi di assistenza a terra.

PAGINA BIANCA

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 10°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Allievo marinaio	ALLIEVO MARINAIO (1)

(1) Dopo 18 mesi passa al livello 9° con la qualifica di Marinaio subordinatamente a vacanza di posto nel relativo organico; diversamente passa al livello 9° con la qualifica di Addetto ai pontili senza mutamento di mansioni.

Nota:

È soppressa la qualifica di « Apprendista di macchina ».

LIVELLO 9°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Bigliettaio scelto di bordo o di pontone (2) Bigliettaio di bordo o di pontone Marinaio di 2ª classe	MARINAIO (3)
Pontoniere di 1ª classe Pontoniere di 2ª classe	ADDETTO AI PONTILI (4)

(2) Sono assegnati « ad personam » al livello 8, fino ad esaurimento, quelli in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente tabella.

(3) Il Marinaio presta servizio esclusivamente a bordo delle navi.

(4) L'Addetto ai pontili assume la qualifica di Marinaio subordinatamente a vacanza di posti nel relativo organico.

Nota:

Sono sopresse le qualifiche di « Fuochista di 1ª classe », « Tanchista » « Bigliettaio marinaio » (ex classe 9) e « Fuochista di 2ª classe ».

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 8°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Assistente di Agenzia	ASSISTENTE DI AGENZIA (5)
Aiuto motorista	BIGLIETTAIO MARINAIO (6)
Marinaio di 1 ^a classe	AIUTO MOTORISTA MARINAIO DI 1 ^a CLASSE (7)

(5) Il Bigliettaio Marinaio assume la qualifica di Assistente di Agenzia subordinatamente a vacanza di posti nel relativo organico.

(6) Il Marinaio passa al livello 8 con la qualifica di Bigliettaio Marinaio in ragione dei posti di Marinaio aboliti per l'applicazione dell'automazione, ovvero al compimento di 7 anni di anzianità nella qualifica di Marinaio (ivi compresa la pregressa anzianità nella qualifica di Bigliettaio di bordo o di pontone) e ciò fino al 31 dicembre 1979. Dopo tale data (sempre considerata l'anzianità pregressa) il passaggio avverrà dopo 4 anni.

(7) Con anzianità di 4 anni nella nuova qualifica tabellare di Marinaio.

LIVELLO 7°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Applicato di agenzia	APPLICATO DI AGENZIA (8)
Timoniere marinaio	TIMONIERE MARINAIO
Aiuto motorista abilitato	AIUTO MOTORISTA ABILITATO (9)

(8) Con anzianità nella qualifica di Assistente di Agenzia di 4 anni.

(9) Con anzianità di 4 anni nella nuova qualifica tabellare di Aiuto Motorista.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 6°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
—	—

LIVELLO 5°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Conduttore di motoscafo lagunare (10)	CONDUTTORE DI MOTOSCAFO LAGU- NARE
Gestore di bordo	GESTORE DI BORDO

(10) Sono assegnati « ad personam » al livello 4, quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella.

LIVELLO 4°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Capitano di 2 ^a classe (11)	CONDUTTORE DI M/B DI STAZZA SUPERIORE ALLE 50 TONN.
	CONDUTTORE DI M/B DI STAZZA NON SUPERIORE ALLE 50 TONN. (12)
Pilota motorista lagunare	PILOTA MOTORISTA LAGUNARE (13)
Motorista navale di 2 ^a classe per motobattello	MOTORISTA NAVALE DI 2 ^a CLASSE PER MOTOBATTELLO
Assistente alla navigazione e al traffico	ASSISTENTE AL TRAFFICO E BIGLIETTERIA

(11) Sono assegnati « ad personam » al livello 3, quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella.

(12) Il Conduttore di motoscafo lagunare ed il Pilota Motorista lagunare conducono anche motobattelli di stazza inferiore alle 25 tonnellate.

Gli stessi passano Conduttori di motobattello di stazza non superiore alle 50 tonnellate, nel caso di vacanza di posti nel relativo organico.

(13) Con anzianità nella qualifica di Conduttore di motoscafo lagunare di 4 anni.

Nota:

È soppressa la qualifica di « Assistente ai combustibili ».

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 3°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Vice Ispettore	CAPO MOVIMENTO TRAFFICO E BIL GLIETTERIA CAPO MOVIMENTO DI MACCHINA
Capitano di 1ª classe	CAPITANO (14) CONDUTTORE DI 1ª DI MOTOBATTEL LO (15)
Motorista navale di 1ª classe per motonavi	MOTORISTA NAVALE DI 1ª CLASSE PER MOTONAVI

(14) Dopo quattro anni di servizio nella qualifica di Conduttore di motobattello di stazza superiore a 50 tonnellate.

(15) Dopo otto anni di servizio nella qualifica di Conduttore di motobattello di stazza non superiore a 50 tonnellate, conteggiando a tale fine i periodi anche saltuari di servizio prestato in dette mansioni prima dell'acquisizione di tale qualifica. Per gli attuali Piloti Motoristi Lagunari sarà computato, per il raggiungimento degli otto anni di cui sopra, il 25 per cento dell'anzianità maturata nelle qualifiche di Conduttore di motoscafo lagunare e di Pilota Motorista Lagunare e, in ogni caso, per non più di 4 anni.

LIVELLO 2°

QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957	NUOVO INQUADRAMENTO
Ispettore principale Ispettore	FUNZIONARIO PRINCIPALE

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 1°

<p>QUALIFICHE VERBALE MINISTERIALE 19 NOVEMBRE 1957</p>	<p>NUOVO INQUADRAMENTO</p>
<p>Ispettore superiore</p>	<p>FUNZIONARIO SUPERIORE</p>

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (LACUALE)**

NOTA

Per le qualifiche generiche d'ufficio, cantiere, ecc., si fa riferimento alla tabella degli autofilferrotranvieri per le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario.

PAGINA BIANCA

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 10°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Pontoniere	ALLIEVO MARINAIO (1) MANOVALE ADDETTO AGLI SCALI

(1) Dopo 6 mesi di navigazione passa al livello 9 con la qualifica di « marinaio ».

Nota:

(a) « Portiere al cantiere » assorbito nella qualifica generica di « guardiano ».

(b) « Accenditore o accudiente », « manovale carbonaio » e « carbonaio » assorbiti nella qualifica generica di « manovale ».

LIVELLO 9°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Fuochista Fuochista di 2ª classe	FUOCHISTA
Marinaio Marinaio scelto Vice timoniere Timoniere di 2ª classe	MARINAIO
Conducente di barche o chiatte	BARCAIOLO ABILITATO
Bigliettaio	AGENTE DI SCALO (2) (2a)

(2) Negli scali con limitato impegno di biglietteria può svolgere anche mansioni di pontilista.
(2-a) Assorbe anche la qualifica di « operaio di 2ª classe addetto agli scali ».

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 8°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Assistente di agenzia	ASSISTENTE DI SCALO DI 2 ^a CLASSE (2b)
Assistente di bordo Applicato di bordo 2 ^a classe	MARINAIO BIGLIETTAIO (2b)
Aiuto motorista Motorista di motoscafo	MARINAIO AIUTO MOTORISTA (2b)
Fuochista abilitato	FUOCHISTA ABILITATO

(2-b) L'accesso alla qualifica si consegue, se provenienti da qualifiche inferiori, previo superamento di adeguata prova professionale.

Nota:

Sono soppresse le qualifiche di « distributore di magazzino » e di « sorvegliante di magazzino ».

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 7°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Macchinista	MACCHINISTA
Applicato di bordo di 1ª classe	ASSISTENTE DI SCALO DI 1ª
Conduuttore di motoscafi Capo timoniere di 2ª classe Timoniere	MARINAIO APPLICATO DI BORDO TIMONIERE (3)
Motorista di m/ve	MARINAIO MOTORISTA M/VE (4) MARINAIO AIUTO MOTORISTA FUOCHISTA (5)

(3) Previe le prescritte abilitazioni tecnico-professionali.

(4) La qualifica di « marinaio motorista di m/ve » assomma le mansioni di marinaio e di « motorista ». « Il marinaio motorista di m/ve » non può essere adibito esclusivamente a mansioni di coperta.

Gli agenti con qualifica di motorista m/ve in forza alla data di entrata in vigore della presente tabella conservano ad personam detta qualifica.

(5) In possesso del titolo professionale di fuochista abilitato.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 6°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
<p>Controllore</p>	<p>CONTROLLORE</p> <p>CONDUTTORE - MOTORISTA M/FO (7)</p> <p>CAPO SCALO (6)</p> <p>OPERAIO TECNICO MOTORISTA MOTO-NAVE (8)</p>

(6) Si accede alla qualifica per concorso in relazione all'importanza del movimento e traffico dell'impianto.

(7) Il « conduttore - motorista m/fo » è l'agente che svolge contemporaneamente mansioni di « conduttore di motoscafo » e di « motorista di motoscafo » avendone acquisito i relativi titoli professionali.

(8) L'operaio tecnico motorista di m/ve è il « motorista di motonave autorizzato » o il « marinaio motorista di m/ve » che abbia superato prove di esame tecnico-professionale di officina.

LIVELLO 5°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
<p>Capo controllore</p> <p>Macchinista - motorista</p> <p>Capo timoniere</p> <p>Pilota motorista</p>	<p>CAPO CONTROLLORE</p> <p>MACCHINISTA - MOTORISTA</p> <p>CAPO MOTORISTA (9)</p> <p>CONDUTTORE DI M/VE (10)</p> <p>CAPO SCALO P.LE (6)</p>

(6) Si accede alla qualifica per concorso in relazione all'importanza del movimento e traffico dell'impianto.

(9) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso del titolo professionale di « motorista di motonave autorizzato ».

(10) Per l'accesso alla qualifica è necessario il possesso del titolo professionale di « capo timoniere autorizzato ».

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 4°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo macchinista	CAPO MACCHINISTA (11)
Capitano di 2ª classe	CAPITANO 2ª CLASSE CONDUTTORE - MOTORISTA MOTO- NAVE (12)

(11) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso dei titoli professionali di « macchinista autorizzato » e di « motorista di motonave autorizzato ».

(12) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso dei titoli professionali di « Capo timoniere autorizzato » e di « motorista di motonave autorizzato ».

Nota:

La qualifica di « Capo officina (B) » è assorbita nella qualifica generica di « Capotecnico di 1ª classe ».

LIVELLO 3°

QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capitano di 1ª classe	CAPITANO DI 1ª CLASSE CONDUTTORE - MOTORISTA P.LE (13)

(13) Per accedere alla qualifica è necessario il possesso dei titoli professionali di « capitano autorizzato » e di « motorista di motonave autorizzato ».

Nota:

La qualifica di « Capo officina (A) » è assorbita nella qualifica generica di « capotecnico principale (A) ».

PAGINA BIANCA

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLE FUNIVIE PORTUALI**

PAGINA BIANCA

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 10°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Fattorino d'ufficio (fino a 21 anni) Usciere	COMMESSO
Guardiano di giorno e di notte Guardiano scelto	GUARDIANO
Manovale	MANOVALE

LIVELLO 9°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Dattilografo (invalido) Dattilografo di 2 ^a classe (uomo o donna) Dattilografo scelto	DATTILOGRAFO
Usciere capo	USCIERE
Portiere	PORTIERE
Manovratore di 2 ^a classe	MANOVRATORE - DEVIATORE
Manovratore di 1 ^a classe (1)	
Segnalatore di 2 ^a classe	SEGNALATORE
Manovale specializzato	OPERAIO COMUNE
Operaio di 3 ^a classe (2)	
Chiattaio	
Fuochista	

(1) Agenti in forza alla data di entrata in vigore della presente tabella con detta qualifica restano assegnati a livello 8.

(2) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 8°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Alunno d'ordine Stenodattilografo Segretario di 3 ^a classe (3) Pesatore Gestore tipo C	IMPIEGATO COMUNE
Fuochista autorizzato (Macchinista locomotive servizio interno)	FUOCHISTA AUTORIZZATO
Verificatore	CAPO MANOVRATORE VERIFICATORE
Segnalatore di 1 ^a classe	SEGNALATORE DI 1 ^a CLASSE
Guardialinea di 2 ^a classe	OPERAIO QUALIFICATO GUARDIALINEA
Operaio di 3 ^a classe (4) Operaio di 2 ^a classe Operaio di 1 ^a classe Capo alla sorveglianza	OPERAIO QUALIFICATO ADDETTO A PERF. E VERIF. C.E.D.

(3) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se sprovvisti di diploma di scuola media superiore o se non abbiano superato prova specifica.

(4) Se assunti con capolavoro, ovvero, se provenienti da qualifiche inferiori, abbiano superato capolavoro.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 7°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario di 3 ^a classe (5) Segretario di 2 ^a classe Gestore tipo B	SEGRETARIO
Macchinista locomotive	MACCHINISTA LOCOMOTIVE
Macchinista di 2 ^a classe E.P. Macchinista di 1 ^a classe E.P. Macchinista di 2 ^a classe elev. Macchinista di 1 ^a classe elev.	MANOVRATORE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO e/o MACCHINE OPERATRICI
Capo squadra marittimo di 3 ^a classe	CAPO SQUADRA MARITTIMO
Capo squadra di 2 ^a classe (linea, parco, ferroviario)	CAPO SQUADRA (LINEA, PARCO, FERROVIARIO)
Capo posto	CAPO POSTO STAZIONI INTERMEDIE
Guardialinea di 1 ^a classe	OPERAIO SPECIALIZZATO GUARDIALINEA
Operaio provetto (6) Sorvegliante impianto telefonico	OPERAIO SPECIALIZZATO
Capo squadra di 2 ^a classe (7) (manutenzione)	
Capo squadra di 1 ^a classe (7) (manutenzione)	OPERATORE C.E.D. CAPO SALA PERF. E VERIF. C.E.D.

(5) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 7 se in possesso di diploma di scuola media superiore o se abbiano superato prova specifica.

(6) Se promossi per anzianità.

(7) Senza comando di uomini o se promossi per anzianità.

VII LEGISLATURA --- DOCUMENTI --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 6°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo squadra di 2ª classe (8) (manutenzione)	CAPO OPERAI MANUTENZIONE ED OFFICINA
Capo squadra di 1ª classe (8) (manutenzione)	
Capo squadra di 1ª classe (linea, parco, ferroviario)	CAPO SQUADRA DI 1ª CLASSE (LINEA, PARCO FERROVIARIO)
Capo posto titolare	CAPO POSTO DI 1ª CLASSE STAZIONI INTERMEDIE
Operaio provetto (8)	OPERAIO TECNICO (9)
Capo squadra marittimo di 2ª classe (10) Capo squadra marittimo di 1ª classe	CAPO SQUADRA MARITTIMO DI 1ª CLASSE

(8) Se promosso previo superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero se promosso per merito comparativo o per sentenza di magistratura.

(9) Previo superamento di prova di esame tecnico-professionale.

(10) Agenti in forza alla data di entrata in vigore della presente tabella restano assegnati, fino ad esaurimento, al livello 5.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 5°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario di 1 ^a classe Gestore tipo A	OPERATORE DI 1 ^a C.E.D. ASSISTENTE
Capo linea di 2 ^a classe	CAPOLINEA DI 2 ^a CLASSE
Capo parco di 2 ^a classe	CAPO PARCO DI 2 ^a CLASSE
Capo tronco di 2 ^a classe	CAPO TRONCO DI 2 ^a CLASSE
Operaio capo provetto (11)	
Operaio capo provetto (12)	CAPO TECNICO

(11) Agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente tabella, se senza comando di uomini, restano assegnati al livello 5, fino ad esaurimento.

(12) Con comando d'uomini.

LIVELLO 4°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Segretario principale Gestore di 1ª classe	ASSISTENTE 1ª CLASSE
Capo linea di 1ª classe	CAPO LINEA DI 1ª CLASSE
Capo parco di 1ª classe	CAPO PARCO DI 1ª CLASSE
Capo tecnico	CAPO TECNICO DI 1ª CLASSE
Capo tronco di 1ª classe	CAPO TRONCO DI 1ª CLASSE
	PROGRAMMATORE C.E.D.

LIVELLO 3°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo ufficio Capo gestione	CAPO UFFICIO
	PRIMO FUNZIONARIO
Capo movimento (linea, parco e linea, ferroviario)	CAPO MOVIMENTO (LINEA, PARCO E LINEA, ESERCIZIO LINEA, FERRO- VIARIO)
Capo marittimo	CAPO MARITTIMO
Capo tecnico principale	CAPO OFFICINA
	PROGRAMMATORE SUPERIORE

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 2°

SISTEMAZIONE QUALIFICHE LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 858	NUOVO INQUADRAMENTO
Capo servizio	FUNZIONARIO PRINCIPALE

PAGINA BIANCA

**TABELLA DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLE FUNICOLARI TERRESTRI E AEREE ASSIMILATE
PER ATTO DI CONCESSIONE ALLE FERROVIE**

PAGINA BIANCA

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 10°

Inserviente	COMMESSO
Usciere	
Fattorino d'ufficio	
Guardiano di giorno e di notte	GUARDIANO
Guardasala	
Pulitore	MANOVALE
Manovale	

LIVELLO 9°

Dattilografo	DATTILOGRAFO
Dattilografo scelto	
Dattilografo di 2ª classe	
Conduttore frenatore	CONDUTTORE FRENATORE
Operaio di manutenzione sede e armamento	ARMATORE
Operaio di 3ª classe (1)	OPERAIO COMUNE
Alunno di stazione	IMPIEGATO DI STAZIONE

(1) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se assunti con capolavoro o, se provenienti da qualifica inferiore, abbiano superato capolavoro o adeguata prova professionale. In caso contrario sarà loro data possibilità di essere sottoposti a capolavoro o adeguata prova professionale entro un anno dalla data di entrata in vigore delle tabelle e ai fini dell'inquadramento al livello 8.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 8°

Alunno d'ordine Stenodattilografo Segretario di 3ª classe (2)	IMPIEGATO COMUNE
Conduttore p.le	CONDUTTORE FRENATORE P.LE
Operaio di 3ª classe (3) Operaio di 2ª classe Operaio di 1ª classe Meccanico motorista Guidatore	OPERAIO QUALIFICATO
Sottocapo (stazioni e gestioni)	SOTTOCAPO (STAZIONI E GESTIONI)

(2) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 8 se sprovvisti di diploma di scuola media superiore o se non abbiano superato prova specifica.

(3) Se assunti con capolavoro, ovvero, se provenienti da qualifiche inferiori, abbiano superato capolavoro.

LIVELLO 7°

Segretario di 3ª classe (4) Segretario di 2ª classe	SEGRETARIO
Capo stazione (abilitato ai servizi cumulativi)	CAPO STAZIONE (ABILITATO AI SERVIZI CUMULATIVI)
Controllore	CONTROLLORE SU FUNICOLARE
Operaio elettromeccanico Capo operaio	OPERAIO SPECIALIZZATO

(4) Agenti attualmente in forza vanno inquadrati al livello 7 se in possesso di diploma di scuola media superiore o se abbiano superato prova specifica.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LIVELLO 6°

	OPERAIO TECNICO
--	-----------------

LIVELLO 5°

Segretario di 1ª classe Contabile cassiere	ASSISTENTE
---	------------

Capo movimento	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO
----------------	---------------------------

Capo officina	CAPO OFFICINA
---------------	---------------

LIVELLO 4°

Segretario principale	ASSISTENTE DI 1ª CLASSE
-----------------------	-------------------------

Ispettore e capo movimento	CAPO MOVIMENTO E TRAFFICO DI 1ª CLASSE
----------------------------	--

Capo tecnico (a.p.)	
---------------------	--

LIVELLO 3°

	CAPO UFFICIO
--	--------------